

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 01054/2020 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA**

**Sezione giurisdizionale**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1054 del 2020, proposto da

Azienda Agricola 3emme S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Santi Pappalardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Regione Siciliana - Assessorato regionale agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale, domiciliataria *ex lege* in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

***nei confronti***

Biocerere società agricola semplice, non costituito in giudizio;

***per la riforma***

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 1059/2020, resa tra le parti,

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Siciliana - Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2021 il Cons. Sara Raffaella Molinaro e uditi per le parti gli avvocati nessuno è presente per le parti;

Considerato che:

- gli esiti della presente controversia possono potenzialmente incidere sulla finanziabilità dei progetti ammessi a beneficiare della sottomisura 4.1 “sostegno a investimenti nelle aziende agricole” bando 2016 – PSR Sicilia 2014-2020;
- il riferimento è a tutti i progetti ammessi come da graduatoria approvata con decreto 10 agosto 2018 n. 1910, tenendo anche conto anche dei soggetti i cui progetti sono stati considerati ammissibili con successivi provvedimenti integrativi, di cui si dà conto nel decreto 8 luglio 2021 n. 2537;
- occorre autorizzare, ai sensi degli artt. 27 comma 2 e 49 c.p.a., l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati;
- il numero dei controinteressati è elevato, essendo più di un centinaio i progetti ammessi;
- ai sensi dell'art. 41 comma 4 c.p.a. può essere autorizzata la notificazione per pubblici proclami “*prescrivendone la modalità*” quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari è particolarmente difficile,
- l'art. 52 comma 2 c.p.a. prevede che il Presidente possa autorizzare la notificazione del ricorso “*con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile*” e che, secondo quest'ultimo, “*il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge*”;

Ritenuto pertanto che sussistano i presupposti per disporre la notificazione per

pubblici proclami mediante pubblicazione dell'avviso relativo al presente appello sul sito web della Regione siciliana - Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, nonché sul sito <http://www.psr Sicilia.it/2014-2020/>, con le modalità di seguito esposte:

- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale dell'appello;
- il nome di parte appellante e l'indicazione dell'Amministrazione convenuta;
- il testo integrale del ricorso in appello;
- il testo integrale della presente ordinanza;
- l'indicazione nominativa dei controinteressati;

Ritenuto altresì che l'Amministrazione:

- ha l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte dell'appellante, di copia dell'appello e della presente ordinanza anche su supporto informatico - il testo integrale dell'appello medesimo e della presente ordinanza, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati, curando che sull'*home page* del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono pubblicati l'appello e la presente ordinanza;
- l'Amministrazione non deve rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza, tutta la documentazione ivi inserita e deve rilasciare alla parte appellante un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione di quanto sopra indicato e sia specificata la data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

A tale fine si dispone che:

- parte appellante invii quanto necessario alle Amministrazioni intimete entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;
- le Amministrazioni intimete pubblichino quanto sopra indicato entro il termine di 15 giorni dalla richiesta completa dell'appellante e rilasci senza indugio (immediatamente) l'attestato di avvenuta pubblicazione;
- entro il termine perentorio di 15 giorni dal suo rilascio, la ricorrente depositi in giudizio tale attestato.

Ritenuto infine di fissare per il prosieguo del giudizio l'udienza di merito al 6 aprile 2022;

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale:

- dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione;

- rinvia per l'ulteriore trattazione all'udienza del 6 aprile 2022.

Manda alla Segreteria di dare immediata comunicazione del presente provvedimento alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente

Raffaele Prosperi, Consigliere

Sara Raffaella Molinaro, Consigliere, Estensore

Maria Immordino, Consigliere

Giovanni Ardizzone, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Sara Raffaella Molinaro**

**IL PRESIDENTE**

**Rosanna De Nictolis**

**IL SEGRETARIO**